



Rispetto delle condizioni di lavoro usuali nel settore nell'ambito dell'accesso alla rete

1. Principio: le imprese ferroviarie che intendono avvalersi del diritto di accesso alla rete devono rispettare le condizioni di lavoro usuali nel settore

Chi intende utilizzare l'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria deve possedere un'autorizzazione per l'accesso alla rete e un attestato di sicurezza; uno dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso alla rete è il rispetto delle condizioni di lavoro usuali nel settore. L'articolo 9 capoverso 2 lettera e della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata se sono rispettate le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e garantite le condizioni di lavoro del settore. Le relative prescrizioni esecutive si trovano nell'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122).

Le autorizzazioni per l'accesso alla rete (licenze) di imprese ferroviarie provenienti da Paesi dell'UE sono riconosciute dalla Svizzera in base all'accordo sui trasporti terrestri concluso con l'UE; anche queste imprese necessitano però di un attestato di sicurezza svizzero.

2. Scopo: evitare il dumping sociale

L'obiettivo dell'articolo 9 capoverso 2 lettera e della legge federale sulle ferrovie è di evitare il "dumping sociale"; in altre parole gli operatori non possono ottenere un notevole vantaggio di competitività o un successo di mercato offrendo condizioni di lavoro notevolmente peggiori di quelle usuali nel settore.

3. Competenza

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) rilascia le autorizzazioni per l'accesso alla rete e gli attestati di sicurezza e verifica, prima del rilascio dell'autorizzazione, se le condizioni richieste sono rispettate.

L'Ufficio federale vigila sul rispetto delle disposizioni di legge durante il periodo di validità e decide in merito alle misure da adottare in caso di violazioni del diritto e delle condizioni di autorizzazione.

Contro le decisioni dell'UFT concernenti le autorizzazioni per l'accesso alla rete e gli attestati di sicurezza è possibile interporre ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente; per il diritto di ricorrere si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

4. Scopo dell'autorizzazione per l'accesso alla rete e dell'attestato di sicurezza

L'autorizzazione per l'accesso alla rete, valida per 10 anni al massimo, riguarda l'impresa e attesta che quest'ultima è affidabile, dotata della necessaria capacità finanziaria e generalmente in grado di garantire un esercizio sicuro su infrastrutture di altre imprese.

L'attestato di sicurezza è invece riferito alla tratta: per il suo rilascio è verificato il rispetto delle disposizioni rilevanti per la sicurezza relative al diritto del lavoro (p. es. i piani di servizio del personale impiegato nell'accesso alla rete, le sue qualifiche, p. es. formazione, conoscenza delle tratte, conoscenze linguistiche, come pure la conformità del materiale rotabile all'infrastruttura). Visto che le condizioni generali delle infrastrutture e le particolarità dell'utente della rete subiscono rapidi e frequenti mutamenti, l'attestato di sicurezza è valido di regola solo per un anno d'orario e deve quindi essere rinnovato annualmente.

5. Esame al momento del rilascio dell'autorizzazione per l'accesso alla rete

5.1. In generale

Mediante una descrizione del proprio sistema di gestione della sicurezza, l'impresa richiedente deve fornire la prova che è in grado di garantire sempre un esercizio sicuro e affidabile (art. 4 -7 OARF); elementi principali sono l'affidabilità, l'efficienza finanziaria come pure il rispetto delle condizioni di lavoro usuali nel settore.

5.2 Condizioni di lavoro usuali nel settore

L'impresa richiedente deve dichiarare in forma scritta di garantire le condizioni di lavoro usuali nel settore; deve inoltre indicare nella propria domanda i dati relativi agli elementi di base del rapporto di lavoro, in particolare la retribuzione, la durata del lavoro e le vacanze. La valutazione è quindi basata soprattutto su questi punti, ma possono essere considerati anche ulteriori elementi, quali, p. es.:

- versamento del salario in caso di malattia,
- indennizzo delle ore supplementari,
- assicurazioni sociali,
- perfezionamento professionale,
- flessibilità dell'orario di lavoro,
- prestazioni accessorie, prestazioni in natura.

La valutazione dei singoli casi è effettuata in base ad una valutazione complessiva in cui sono considerati i criteri sopra elencati. Sono stati dapprima definiti il settore e il mercato rilevanti. È stata poi svolta una ricerca sulle condizioni di lavoro dei macchinisti di quattro imprese determinanti nel mercato precedentemente definito; in base ai dati forniti da queste imprese è stato quindi stabilito il margine di fluttuazione dello stipendio usuale nel settore. Le seguenti basi giuridiche forniscono inoltre elementi per valutare il rispetto delle condizioni di lavoro usuali nel settore:

- disposizioni di legge,
- contratti collettivi di lavoro in vigore (di ditte),
- perizie.

L'autorizzazione per l'accesso alla rete viene rilasciata se l'esame della domanda ha rivelato che le condizioni di lavoro usuali nel settore sono rispettate e se sono adempiute le altre condizioni secondo la Lferr e l'OARF (affidabilità, efficienza finanziaria, una sufficiente assicurazione di responsabilità civile). Nell'autorizzazione possono essere contemplati degli oneri.

Qualora le condizioni di lavoro del settore non siano garantite, la domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere respinta.

6. Esame al momento del rilascio dell'attestato di sicurezza

Chi richiede un attestato di sicurezza deve dimostrare che sono rispettate le disposizioni concernenti il personale da impiegare e i veicoli in relazione alle tratte da percorrere, alla garanzia dell'assicurazione di responsabilità civile prescritta e al rispetto generale delle disposizioni di sicurezza per le tratte da utilizzare (articolo 8 OARF).

A tale scopo il richiedente presenta all'UFT i dati concernenti le parti del sistema di gestione della sicurezza relative alle tratte interessate, il materiale rotabile e il personale con funzioni rilevanti per la sicurezza impiegato nell'ambito dell'accesso alla rete, in particolare i conducenti dei veicoli motore. Per queste persone occorre dimostrare che possiedono sufficienti conoscenze delle tratte, che dispongono delle necessarie autorizzazioni per il servizio previsto e che conoscono la lingua parlata nelle regioni che attraversano. L'UFT verifica che i piani di servizio siano conformi alla legge dell'8 gennaio 1972 sulla durata del lavoro (LDL; RS 822.21) e alla relativa ordinanza del 26 gennaio 1972 (OLDL; RS 822.211). Alla domanda deve essere allegato un elenco dei veicoli omologati, per i quali occorre comprovare che il tipo di costruzione e l'equipaggiamento corrispondono ai requisiti e all'equipaggiamento delle tratte.

7. Vigilanza durante il periodo di validità dell'autorizzazione per l'accesso alla rete e dell'attestato di sicurezza

Gli utenti della rete devono rispettare le condizioni di lavoro usuali nel settore durante l'intero periodo di validità dell'autorizzazione per l'accesso alla rete e dell'attestato di sicurezza. Nel corso di questo periodo di validità l'UFT può avviare in qualsiasi momento un'inchiesta in base a prove a campione (nell'ambito della sua attività di vigilanza, l'UFT svolge periodicamente degli audit presso le imprese) o alla denuncia di determinati fatti. Qualora sia constatata un'inosservanza, l'Ufficio federale può decidere l'adozione di misure (cfr. n. 8).

Come strumento atto a verificare se le condizioni vigenti per l'accesso alla rete sono rispettate, in particolare nei settori riguardanti le condizioni di lavoro usuali nel settore e la legislazione del lavoro, devono essere svolti periodicamente colloqui con le parti sociali; in tali colloqui occorre chiarire se è possibile fissare valori di riferimento per i criteri di base che definiscono le condizioni in uso nel settore (retribuzione, durata del lavoro e vacanze).

8. Sanzioni

Se giunge alla conclusione che si sono verificate delle inosservanze o che le disposizioni di legge non vengono rispettate, l'UFT può adottare le misure seguenti:

- richiedere all'impresa di porre rimedio alle inosservanze e di ristabilire immediatamente le condizioni di diritto (art. 12 Lferr);
- integrare nell'autorizzazione ulteriori oneri;
- limitare l'autorizzazione per l'accesso alla rete a determinati tipi di traffico o a sezioni della rete (art. 3 cpv. 2 OARF);
- sospendere o revocare l'autorizzazione per l'accesso alla rete (art. 27 OARF).

Nell'ambito del diritto amministrativo sono previsti anche provvedimenti d'urgenza, nella misura in cui ne siano date le premesse.

Documenti/link

Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c742_101.html

Ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c742_122.html

Legge federale dell'8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (LDL)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/822_21.html

Ordinanza del 26 gennaio 1972 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (OLDL)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/822_211.html

Guida dell'UFT concernente l'autorizzazione per l'accesso alla rete e l'attestato di sicurezza, moduli (disponibili in tedesco e in francese)

<http://www.bav.admin.ch/index.cfm?nav=businessinfo&NavID=3,15&PageID=132&sprache=d>;
www.bav.admin.ch/index.cfm?nav=businessinfo&NavID=3,15&PageID=132&sprache=f

Rechtsauskunft zur Bedeutung schweizerischer Arbeitsvorschriften und –bedingungen im internationalen Schienengüterverkehr, erstellt im Auftrag des BAV von Dr. Andreas Jost und Walter Streit, LL.M. (disponibile solo in tedesco)

Gutachten „Branchenübliche Arbeitsbedingungen im Schienengüterverkehr“ vom 21. Januar 2005, erstellt im Auftrag des BAV von Booz Allen Hamilton, Zürich (disponibile solo in tedesco)

Elenco aggiornato delle imprese titolari di un'autorizzazione per l'accesso alla rete

<http://www.bav.admin.ch/download/businessinfo/1005.pdf>

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_740_72.html

„Die flankierenden Massnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping: nötig, sinnvoll und angemessen“. Informationsschrift des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco; disponibile solo in tedesco e in francese)

http://www.seco.admin.ch/imperia/md/content/arbeit/arbeitsrecht/flam_musterfoliensatz_d.pdf